

COMUNE DI VIGNOLO

PROVINCIA di CUNEO

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
COMUNALI GIOCO CALCIO - VIA ROSOLINE**

L’anno duemila venti il giorno _____ del mese _____ in VIGNOLO presso il
Municipio:

tra i Signori:

A) _____, nato a _____ il
_____ Responsabile dell’Area Tecnica Settore Lavori
Pubblici del Comune di Vignolo (C.F. 00349960047), il quale dichiara di agire per
conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale in forza della deliberazione della
Giunta Comunale n. _____n data _____ divenuta esecutiva ai sensi di Legge;

B) _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ via _____
in qualità di _____ della _____
con sede in _____, _____ (P.I.
_____), di seguito denominato altresì "Gestore" o "Concessionario";

PREMESSO

CHE l’Amministrazione Comunale di Vignolo, per la corretta e ottimale gestione dei propri
impianti sportivi ha ritenuto di ricorrere alla forma dell’affidamento in “concessione” di
gestione e manutenzione tramite apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale con
atto n. 48 del 01/07/2020;

CIO' PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 OGGETTO

Il Comune di Vignolo, come sopra rappresentato affida in concessione gratuita per la gestione e manutenzione nel periodo dal _____ al _____ all' _____ che a mezzo del legale rappresentate accetta, gli impianti siti in via Rosoline composti da:

- N. 1 campo da calcio
- N. 1 fabbricato spogliatoio/servizi (Uso degli spogliatoi promiscuo con altre attività in attesa di destinazione)

così come da documentazione allegata.

ART. 2 RESPONSABILITA'

Il Concessionario degli impianti si assume la totale responsabilità, legale e fiscale, del corretto utilizzo e conservazione da parte propria, di suo personale o di terzi autorizzati, degli impianti e delle attrezzature sportive sopraelencate; in particolare l'uso di tali beni immobili e mobili dovrà essere riservato esclusivamente all'attività sportiva cui sono destinati; l'utilizzo di tutte le apparecchiature tecnologiche (impianto riscaldamento, illuminazione) comunque non accessibili al pubblico, dovrà essere riservato al gestore o a personale specializzato che si occupi della manutenzione.

Il concessionario o i rappresentanti della Società Concessionaria sono dal canto loro responsabili di ogni danno alle predette strutture, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia dei beni immobili e mobili concessi in gestione. Inoltre il concessionario ha l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, utilizzatori delle strutture e

spettatori, per la gestione ed amministrazione degli impianti. A tal fine deve contrarre apposite polizze di responsabilità civile atte a sollevarlo da ogni tipo di responsabilità diretta e indiretta connessa alla propria attività e non già previste nelle polizze assicurative contratte dall'Amministrazione Comunale a proprio titolo sugli impianti, attrezzature ed immobili di sua proprietà.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone od a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere degli impianti sportivi in questione.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare esattamente le leggi ed i regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli.

Prima dell'inizio della pratica di ciascuna disciplina sportiva, il concessionario dovrà munirsi, se necessario, delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti.

ART. 3 SPESE GESTIONE

Al Concessionario, fanno totale carico gli oneri e le spese di gestione e conduzione dei suddetti impianti ed attrezzature comprese la manutenzione ordinaria, interamente, e quella straordinaria per eventuali danni verificatisi a causa dell'imperizia, incuria, negligenza o incapacità del gestore stesso.

Il Concessionario deve altresì provvedere a suo totale carico alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia delle aree verdi annesse e circostanti le strutture sportive concesse gli in gestione, come individuate in planimetria.

Il Concessionario può concludere previa autorizzazione del Comune accordi di partecipazione alle spese di gestione con altre Società sportive interessate.

ART. 4 OBBLIGHI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

Al concessionario fanno carico, in particolare, i seguenti obblighi:

- a) custodire la proprietà comunale a lui affidata e descritta in apposito verbale inventario, impedendo manomissioni, asportazioni, o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie e non cederla in uso neppure momentaneamente a terzi senza l'autorizzazione del Comune;
- b) impedire l'accesso agli impianti tecnologici ad estranei (con esclusione di personale tecnico eventualmente incaricato della manutenzione degli stessi), a chiunque non appartenga all'Amministrazione Comunale, ovvero a chi non sia munito di speciale permesso da parte del Comune;
- c) provvedere alla pulizia ordinaria con relativa manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree di gioco, dei locali adibiti a magazzini, spogliatoi, servizi e relative apparecchiature sanitarie;
- d) provvedere alla costante manutenzione e pulizia (sfalciatura, potatura ordinaria, irrigazione, concimazione, raccolta fogliame e ramaglie, raccolta rifiuti abbandonati, tracciaturaecc.) di tutte le aree verdi annesse e pertinenti agli impianti sportivi in oggetto come da planimetria allegata;
- e) provvedere alla irrigazione e tosatura dei campi ed al regolare mantenimento della loro superficie, asportando sassi e colmando le buche e gli eventuali avvallamenti, senza apportare alcuna alterazione o innovazione se non previamente autorizzata dal Comune;
- f) presenziare attraverso un proprio incaricato, a tutte le esercitazioni, giochi e manifestazioni in qualsiasi momento, allo scopo di impedire danni di ogni sorta, e quando questi avvengano denunciare immediatamente all'Ufficio comunale i responsabili;

- g) sorvegliare costantemente gli accessi di servizio, vietandone l'ingresso a persone non autorizzate;
- h) espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione degli impianti e dei materiali e diretta ad evitare abusi e arbitrii;
- i) denunciare all'Ufficio Tecnico del Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti, quando esuli dalla competenza di intervento diretto da parte del concessionario;
- l) provvedere puntualmente alle spese di ordinaria gestione degli impianti ivi comprese quelle di riscaldamento, illuminazione, erogazione acqua potabile le cui bollette di pagamento il Comune provvederà ad intestare direttamente al concessionario.

La manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature resta a carico del Comune, tranne che gli interventi non siano determinati da incuria, negligenza, imperizia o incapacità nella gestione ordinaria.

Eventuali innovazioni e migliorie agli impianti esistenti, effettuate direttamente dal concessionario previa autorizzazione comunale, al termine del rapporto rimarranno in proprietà del Comune. Nella predetta richiesta dovrà essere specificato dal concessionario l'eventuale richiesta di contributo al Comune che, di volta in volta, adotterà i relativi provvedimenti di competenza, specificando negli stessi anche l'importo dell'eventuale compartecipazione alle spese concessa.

ART. 5 CONSEGNA E RICONSEGNA BENI

Le strutture e gli impianti esistenti al momento della consegna sono descritte nell'apposito verbale di consistenza allegato alla presente convenzione.

Gli stessi beni devono essere riconsegnati alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni, di conservazione salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nella quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

Al termine di ogni periodo annuale di utilizzo, lo stato degli impianti e delle attrezzature viene accertato dalle parti contraenti allo scopo di verificare se i beni elencati all'art. 1 e nell'allegato verbale abbiano subito un normale deterioramento d'uso o se si siano verificati danni imputabili all'imperizia, incapacità o negligenza del concessionario. In caso di accertato deterioramento d'uso possono anche essere prese in considerazione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale e con una eventuale sua compartecipazione, limitatamente alle sue disponibilità finanziarie, operazioni di manutenzione straordinaria di beni ed impianti anche prima del loro ordinario ammortamento.

Nel caso che qualcuna delle attrezzature concesse in gestione subisca una usura totale prima della scadenza della presente convenzione, il danno deve essere fatto constatare alla Amministrazione Comunale e, eseguiti gli opportuni accertamenti, viene redatto un apposito verbale di scarico; il Comune può richiedere la sostituzione di tale attrezzatura qualora il danno sia totalmente imputabile al gestore.

Il Concessionario è comunque responsabile, relativamente al periodo di utilizzo dei suddetti impianti, del perimento delle attrezzature, anche per caso fortuito, qualora sia dimostrabile che usando la normale prudenza ed attenzione si sarebbe potuto impedire il perimento stesso, e tutte le volte in cui non sia in grado di fornire una valida giustificazione.

ART. 6 UTILIZZO COMUNALE DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni si riserva il diritto di utilizzare direttamente i predetti immobili ed impianti.

All'inizio di ogni anno l'Amministrazione deve consegnare al Concessionario il calendario delle manifestazioni per le quali intende utilizzare direttamente l'immobile in oggetto.

Per le necessità che dovessero verificarsi improvvisamente l'Amministrazione Comunale concorda l'utilizzo con il Concessionario con preavviso di almeno 20 giorni.

Il Comune può prevedere di rimborsare al Concessionario eventuali oneri straordinari conseguenti a tali utilizzi e dallo stesso sostenuti, da concordarsi di volta in volta.

ART. 7 CONCORSO SPESE DI GESTIONE e TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Comune di Vignolo si impegna a concorrere alle spese di gestione ordinaria dei predetti beni immobili ed impianti sostenute dalla Società concessionaria, per la promozione e diffusione delle pratiche sportive, per un importo annuo di € 6.000,00 iva compresa per la prima annualità e 5.0000,00 € iva compresa per la seconda annualità, da erogare in tre rate quadrimestrali anticipate. Il cui importo sarà rapportato ai giorni effettivi di concessione.

Il contributo per la gestione erogato dal Comune di Vignolo a favore del concessionario è definito in sede di aggiudicazione al maggior ribasso in percentuale proposto rispetto al prezzo annuo di contributo per la gestione di €. 6.000,00 iva compresa se dovuta per la prima annualità e 5.000,00 € iva compresa se dovuta per la seconda annualità.

Il Concessionario è formalmente obbligato, ai sensi delle previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi alla presente concessione, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.

A tal fine si specifica che il C.I.G. è il seguente _____, e che il concessionario comunicherà nei tempi previsti dalla L. 136/2010 il numero di conto corrente dedicato, nonché i soggetti con le relative generalità e codice fiscale deputati ad operare su tale conto corrente.

Qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, l'associazione sportiva dilettantistica dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni di legge, il presente rapporto contrattuale

si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

ART. 8 PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

I rapporti pubblicitari all'interno degli impianti sportivi sono gestiti direttamente dal concessionario.

Questo rimane responsabile della installazione dei pannelli pubblicitari e degli eventuali danni causati a persone o cose.

I rapporti fiscali che ne derivano sono a carico del concessionario.

ART. 9 OBBLIGHI DESTINAZIONE IMPIANTI

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere la destinazione attuale degli impianti oggetto della presente concessione.

Nel caso la struttura richieda la chiusura temporanea o parziale per fatti non imputabili all'Amministrazione Comunale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcuna verso il Comune.

Il Concessionario si obbliga altresì a depositare presso l'Amministrazione Comunale, entro il 31 agosto di ogni anno, il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, che deve comprendere ciò che costituisce entrata od uscita del periodo di gestione dal 1° luglio (anno precedente) al 30 giugno (anno successivo).

Non sono consentite all'interno degli impianti manifestazioni diverse da quelle sportive, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Quest'ultima potrà saltuariamente consentire, negli impianti in questione, lo svolgimento di altre manifestazioni, sportive e non, compatibili con la struttura, la dotazione e l'agibilità degli immobili, che comunque non compromettano il regolare svolgimento dell'attività agonistica programmata dal concessionario.

ART. 10 TARIFFE UTILIZZO IMPIANTI

I proventi derivanti dall'utilizzo delle predette attrezzature sportive sono incassati direttamente dal Concessionario con obbligo di rendicontare al 31 agosto di ogni anno quanto incassato e quanto speso per il loro utilizzo. Le parti definiscono in sede di prima attuazione della presente convenzione le seguenti tariffe per l'utilizzo del campo da calcio:

€ 50,00 ogni due ore di gioco

€ 80,00 ogni due ore di gioco in notturna

Ridotte del 30% in caso di squadre giocanti aventi almeno l'80% di giocatori residenti nel Comune di Vignolo.

ART .11 CONTROLLO E VIGILANZA

Il Comune provvederà alla nomina di un proprio rappresentante con funzioni di controllo sulle modalità di gestione degli impianti da parte della Società Concessionaria.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accertare periodicamente, a mezzo di proprio personale, lo stato di manutenzione e conservazione degli impianti.

Ove risulti la trascurata e cattiva conservazione di uno qualsiasi degli impianti, il Comune invita il concessionario a provvedere, con diffida, in caso di inadempienza, di esecuzione d'ufficio in danno del medesimo.

ART. 12 DURATA

La presente convenzione ha durata di anni 2 a far data dal _____ e sino al _____, se non interviene prima lettera di disdetta da una delle parti da inviarsi tramite raccomandata postale con un anticipo di almeno trenta giorni.

ART. 13 RESCISSIONE

L'Amministrazione Comunale, nel caso il Concessionario si renda responsabile di grave inosservanza delle clausole della presente convenzione ed inottemperanza a diffida ricevuta in tal senso, di cessione a terzi non autorizzata degli impianti, di scioglimento della Società Sportiva dallo stesso rappresentata o di mutamento delle sue finalità statutarie, di mutamento non autorizzato dell'obbligo di destinazione d'uso di cui all'articolo 9, di mancata produzione della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 2, può dare luogo alla rescissione immediata della stessa convenzione con avviso da inviarsi con lettera raccomandata, stabilendo in 20 (venti) giorni il termine di riconsegna degli impianti e delle attrezzature concesse in gestione.

La stessa procedura può essere instaurata dal Comune nel caso il Concessionario nel dar corso agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostri grave imperizia o negligenza tali da compromettere la corretta effettuazione del servizio assunto in gestione.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, in cui anche il Comune è considerato terzo, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. A tale scopo il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa per l'incendio, la responsabilità civile per danni alle persone e alle attrezzature ed agli impianti arrecati in corso ed a causa della gestione con un massimale adeguato non inferiore a € 2.000.000,00 per RC verso terzi e prestatori d'opera e per polizza incendio arrecato in corso o a Causa della gestione.

ART. 15 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, con particolare riferimento agli oneri a carico del concessionario, lo stesso presta cauzione per complessivi euro 1.000,00, mediante polizza fidejussoria _____ . La polizza contiene espressamente la rinuncia ai

benefici della preventiva escussione del debitore principale ed il pagamento al Comune entro gg. 15 a semplice richiesta scritta dello stesso.

In alternativa alla polizza fideiussoria, la cauzione può essere costituita mediante versamento alla Tesoreria comunale.

Tale cauzione costituisce anche garanzia in caso di danni arrecati alle attrezzature che costituiranno oggetto di eventuale apposito comodato d'uso gratuito dell'attrezzatura per la manutenzione del verde.

ART. 16 SPESE- REGISTRAZIONE

La presente Convenzione riguardando concessione di servizio soggetto ad IVA verrà registrata solamente in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti nessuna esclusa ed eccettuata sono ad esclusivo carico della Società contraente, che dichiara di accettarle.

ART.17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del Codice Civile e la Legislazione vigente.

Per ogni vertenza il Foro competente è il Tribunale di Cuneo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
